



Scheda informativa 20 dicembre 2024

Elementi istituzionali

Di cosa si tratta?

Allo stato attuale, la Svizzera partecipa al mercato interno dell'Unione europea (UE) sulla base di cinque cosiddetti «accordi sul mercato interno» nei seguenti ambiti: la libera circolazione delle persone, i trasporti terrestri, il trasporto aereo, l'agricoltura e il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Nel quadro dell'ulteriore sviluppo della via bilaterale sono previsti due nuovi accordi, rispettivamente sull'energia elettrica e sulla sicurezza alimentare. Questi accordi consentono un ampio accesso reciproco al mercato interno ed evitano eventuali discriminazioni a scapito delle imprese svizzere e dell'UE.

Gli elementi istituzionali garantiscono che per tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE valgano le stesse regole. Comprendono il recepimento dinamico del diritto, un'interpretazione uniforme degli accordi, il loro monitoraggio e la composizione delle controversie nel caso di divergenze tra la Svizzera e l'UE. Questi elementi assicurano che gli accordi sul mercato interno possano essere aggiornati regolarmente e siano ben funzionanti.

Risultato dei negoziati

L'idea di un «accordo quadro» che comprenda tutti gli accordi sul mercato interno, come previsto nella precedente tornata negoziale, non era parte dei negoziati sul pacchetto. In futuro, gli elementi istituzionali saranno integrati nei singoli accordi sul mercato interno, cosicché sarà possibile tenere conto meglio delle peculiarità di ciascun accordo.

Il recepimento dinamico del diritto si applica solo nell'ambito degli accordi sul mercato interno e si limita al loro campo di applicazione. L'UE non può modificarlo unilateralmente. «Dinamico» non vuol dire «automatico»: la Svizzera deciderà in modo indipendente e secondo le sue procedure abituali proprie della democrazia diretta – come il referendum – in merito a ogni recepimento e alle necessarie modifiche del diritto nazionale in questo contesto.

La Svizzera manterrà quindi il controllo sul recepimento del diritto dell'UE e potrà persino respingerlo. Ma in caso di respingimento, l'UE potrà adottare misure di compensazione proporzionate nell'accordo in questione o in un altro accordo sul mercato interno. Le misure di compensazione mirano a colmare lo squilibrio che si crea tra le parti a causa del mancato recepimento.

Inoltre, la Svizzera otterrà il diritto di partecipare all'elaborazione degli atti giuridici dell'UE che dovrà adottare nell'ambito degli accordi sul mercato interno (*decision shaping*). Infine, sono state definite eccezioni in determinati settori chiave, che sono esenti dall'obbligo del recepimento del diritto.

L'interpretazione e l'applicazione uniformi come pure il monitoraggio degli accordi sul mercato interno avverrà secondo il cosiddetto «modello dei due pilastri»: la Svizzera e l'UE opereranno in modo autonomo nel rispettivo territorio. Il Tribunale federale e i tribunali svizzeri mantengono la giurisdizione sulle controversie tra una persona o un'impresa e un'altra persona, un'altra impresa o lo Stato in merito agli accordi. Il previsto meccanismo di composizione delle controversie (v. sotto) si applica solo per le controversie tra la Svizzera e l'UE.

La composizione delle controversie continuerà a svolgersi innanzitutto in seno ai comitati misti dell'accordo interessato. Solo in caso di mancato raggiungimento di un consenso, ciascuna parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale paritario per decisione.

Se la controversia solleva questioni sull'interpretazione del diritto dell'UE e l'interpretazione di tale diritto è rilevante e necessaria per la valutazione della controversia dal punto di vista del tribunale arbitrale, quest'ultimo deve consultare la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) al riguardo. Tuttavia, la controversia in sé verrà sempre giudicata dal tribunale arbitrale e non dalla CGUE.

Se una parte ritiene che l'altra non si attenga alla decisione del tribunale arbitrale in una controversia specifica, può adottare misure di compensazione nell'accordo in questione o in un altro accordo sul mercato interno, il cui obiettivo è ripristinare l'equilibrio tra le parti. Le misure di compensazione devono quindi essere proporzionate. A sua volta, il tribunale arbitrale può verificare se lo sono veramente.

I negoziati puntavano a concretizzare e ad ancorare questi elementi nei sette accordi in questione. **Questo obiettivo è stato raggiunto.**

Durante i negoziati sono stati raggiunti anche i seguenti obiettivi:

- le misure di compensazione che, a seconda delle circostanze, vengono adottate a seguito di una procedura di composizione delle controversie possono essere applicate solo dopo almeno tre mesi dalla loro notifica (effetto sospensivo automatico);
- su richiesta della parte interessata, il tribunale arbitrale decide in base a determinati criteri (in particolare al potenziale delle misure di compensazione per danni irreparabili) se l'effetto sospensivo debba essere esteso oltre i tre mesi fino alla decisione sulla proporzionalità delle misure di compensazione;
- la cessazione di uno dei nuovi accordi sul mercato interno (elettricità, sicurezza alimentare) non comporterebbe automaticamente anche quella degli accordi sul mercato interno esistenti (non è prevista una «clausola ghigliottina»);
- per il recepimento di nuovi atti giuridici dell'UE, la Svizzera ha una scadenza per espletare le necessarie procedure interne. Se il Parlamento deve approvare un atto (compreso un eventuale referendum), il termine non inizia a decorrere con la notifica dell'atto giuridico in questione da parte dell'UE, ma solo quando la Svizzera informa l'UE che il Parlamento l'ha approvato (ed eventualmente il Popolo). Ciò consente di avere più tempo a disposizione per la procedura di approvazione;
- se i tribunali degli Stati membri dell'UE sottopongono alla CGUE le cosiddette domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione di un accordo sul mercato interno o di atti giuridici dell'UE adottati dalla Svizzera, anche quest'ultima può presentare un parere alla CGUE.

Rilevanza per la Svizzera

La via bilaterale può continuare con l'integrazione delle soluzioni istituzionali negli accordi sul mercato interno. Inoltre, per le parti contraenti, gli attori economici e i singoli individui nei settori interessati si crea certezza del diritto, parità di trattamento e parità di condizioni (*level playing field*). L'approccio «a pacchetto» scelto dal Consiglio federale nel febbraio del 2022 si è quindi dimostrato efficace. L'obiettivo di inserire gli elementi istituzionali in ogni singolo accordo sul mercato interno è stato raggiunto. In questo modo è stato possibile prendere in considerazione le caratteristiche dei singoli accordi e trovare soluzioni su misura.

Per tutelare gli interessi essenziali della Svizzera, alcuni settori hanno potuto essere esclusi dal recepimento dinamico del diritto e quindi vengono garantiti *pro futuro*. Inoltre, la Svizzera può partecipare all'elaborazione di atti giuridici dell'UE che deve adottare nell'ambito degli accordi sul mercato interno. Infine, in futuro le controversie riguardanti il mercato interno potranno essere risolte in un quadro ordinato, in cui il ruolo della CGUE sarà limitato all'interpretazione del proprio diritto e le controversie in quanto tali saranno decise da un tribunale arbitrale paritario. Con questa soluzione non sono più possibili «misure punitive» arbitrarie di una parte contro l'altra. Eventuali misure di compensazione devono piuttosto essere proporzionate e limitate agli accordi sul mercato interno.

Inoltre, in linea di principio hanno un effetto sospensivo fino a quando il tribunale arbitrale non si sarà pronunciato sulla loro proporzionalità, al fine di evitare eventuali danni dovuti a misure sproporzionate. Nel complesso, il risultato raggiunto nell'ambito degli elementi istituzionali è significativamente migliore rispetto a quello che si sarebbe conseguito con il precedente approccio dell'accordo quadro.